



Cir. n. 5

Collepasso, 21 settembre 2019

Ai Sigg. Genitori/Esercenti potestà genitoriale  
Ai docenti  
Al personale ATA  
Scuola Secondaria di I Grado  
Tuglie e Collepasso  
Al sito web dell'Istituto

**Oggetto: Uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni**

In data 6 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 172/2017 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che all'art. 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La norma sopra citata attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni*, la facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Appare opportuno chiarire che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un *processo volto alla sua autoreponsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti fattori:

- a) età del minore: non appare prudente autorizzare minori di 10 anni;
- b) grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- c) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Pertanto, si chiede ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale, nel caso in cui non siano presenti all'uscita da scuola per ritirare il/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni (antimeridiane e/o pomeridiane), che intendono autorizzare l'uscita autonoma, di compilare l'apposito modulo allegato alla presente.

Il personale scolastico, *anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata*, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno. Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il modulo sottoscritto da entrambi i genitori, dovrà essere consegnato al Docente coordinatore di classe entro il giorno 27 settembre 2019.

Gli alunni non provvisti di autorizzazione non possono essere lasciati andar via da scuola in modo autonomo e devono essere prelevati dai genitori o persona delegata.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Dott.ssa M. Francesca CONTE

\* Firma autografa omessa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93